



LE PERDITE FISCALI IN CASO DI SCISSIONE

Giuseppe Molinaro

Dottore commercialista – Revisore legale

Dottore di ricerca in Diritto Tributario e dell'Impresa

Professore a contratto di Diritto Tributario – Università degli Studi Internazionali di Roma





Al fine di evitare che le scissioni possano essere utilizzate per attuare un «commercio di bare fiscali», l'art. 173, comma 10 del TUIR estende a tali operazioni le stesse regole «antielusive», previste per le fusioni.

Pertanto, le perdite fiscali eventualmente maturate dalla **società scissa** sono **trasferite** alla **società beneficiaria** in **proporzione al patrimonio netto contabile assegnato a ciascuna di esse** (secondo la regola generale indicata al comma 4 dell'art. 173).

Le perdite fiscali non costituiscono una posizione soggettiva che abbia una specifica connessione con elementi trasferiti alle singole beneficiarie.



Esempio

Alfa S.p.a. ha un patrimonio netto contabile di 10 Mln/€ alla data di effetto della scissione parziale attuata a favore delle società beneficiarie newco (Beta S.p.a. e Gamma S.p.a.).

Per effetto della scissione, alle beneficiarie sono trasferite attività e passività:

Beta: 5 Mln/€;

Gamma: 2 Mln/€.

Il patrimonio netto di Alfa si riduce a 3 Mln/€.

Perdite fiscali pregresse della scissa, ammontanti ad 150.000 euro, vengono ripartite in proporzione al patrimonio.



Esempio 1

	Alfa	Beta	Gamma	Totale
PNC ante scissione	10.000.000	0	0	10.000.000
PNC post scissione	3.000.000	5.000.000	2.000.000	10.000.000
% di ripartizione	30%	50%	20%	100%
Perdite fiscali assegnate	45.000	75.000	30.000	150.000



Test di vitalità

Ai sensi dell'art. 173, comma 10 del TUIR, tuttavia, anche il riporto delle perdite pregresse nella scissione è subordinato al fatto che dal conto economico relativo all'**esercizio precedente** (es. 2017) a quello in cui la scissione è stata **deliberata** (es. 2018), risulti:

a) un ammontare di ricavi derivanti dalla gestione caratteristica;

e

b) un ammontare di spese per prestazioni di lavoro subordinato superiori al 40% di quello risultante dalla media dei due esercizi anteriori (es. 2016 e 2015).



Limite del patrimonio netto

In caso di superamento del test di vitalità, l'importo delle perdite fiscali maturate dalle società partecipanti alla scissione (compresa la scissa), riportabili in avanti, non può essere in ogni caso superiore al minore tra:

- a) il patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio approvato (prima della scissione);
- b) il patrimonio netto contabile risultante dalla situazione patrimoniale infrannuale, redatta ai sensi dell'art. 2506-ter

(nella determinazione del patrimonio netto contabile devono essere sottratti gli importi dei conferimenti e dei versamenti a fondo perduto eseguiti negli ultimi ventiquattro mesi antecedenti la data di chiusura del bilancio o la data a cui si riferisce la situazione patrimoniale infrannuale).



Limite delle svalutazioni

Si applica l'ulteriore limitazione per la quale se le azioni o le quote della scissa (dotata di perdite) erano possedute da una delle società beneficiarie, le perdite della stessa non sono ammesse in deduzione per la parte corrispondente alle **svalutazioni** delle azioni o quote in tale società **dedotte** dalla società beneficiaria stessa e/o dalla società che abbia ceduto tali partecipazioni alla società beneficiaria.

Tale limitazione va applicata all'importo delle perdite pregresse, prima del confronto con il patrimonio netto contabile.



Interpello disapplicativo della norma anti elusiva

I predetti vincoli possono essere disapplicati con la presentazione di apposito interpello disapplicativo.

Elementi da indicare nell'istanza non oggetto di chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria.



Chiarimenti dell'A.F.

L'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n.183/E/2009) ha chiarito che anche per la scissione sussiste la necessità di operare il test di vitalità non solo con riferimento all'esercizio anteriore (es. 2017) a quello nel corso del quale è avvenuta l'operazione (es. 2018), ma anche con riferimento al periodo intercorrente tra la data di chiusura di detto esercizio (es. 2017) e la data di delibera della scissione (es. 12 luglio 2018).



Perdite della beneficiaria/1

In caso di perdite pregresse maturate da una società beneficiaria, il test di vitalità ed il limite del patrimonio netto contabile si applicano anche nei confronti di quest'ultima.

In questo modo, il legislatore fiscale ha inteso evitare che lo «scorporo» di un ramo aziendale in grado di generare rilevanti redditi imponibili potesse essere attuato al solo fine di utilizzare le perdite maturate dalla società beneficiaria.



Perdite della beneficiaria/2

Beta S.p.a. è la società beneficiaria della scissione parziale della Alfa S.p.a. che le ha assegnato attività e passività patrimoniali per un valore netto contabile complessivo pari ad euro 400.000.

Al momento della scissione, la società beneficiaria (che ha superato il test di vitalità) dispone di perdite pregresse pari ad euro 300.000 mentre il relativo patrimonio netto ammonta ad euro 275.000.

Le perdite pregresse riportabili da Beta post scissione ammontano quindi ad euro 275.000.



Perdite della scissa/1

Vi sono due correnti di pensiero relative alla modalità di determinazione del *quantum* delle perdite riportabili:

- 1) raffrontare l'ammontare delle perdite della scissa, da un lato, ed il patrimonio netto della stessa, dall'altro;
- 2) raffrontare l'ammontare delle perdite della scissa di pertinenza della beneficiaria, da un lato, ed il patrimonio netto contabile assegnato a quest'ultima (computato al netto dei conferimenti e dei versamenti a fondo perduto effettuati dai soci nei 24 mesi precedenti). In questo senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 9 marzo 2010 n. 9/E.



Perdite della scissa/2

Alfa ha un PNC di 800.000 euro (alla cui formazione hanno concorso conferimenti e versamenti in conto capitale per 100.000 euro effettuati nei 24 mesi antecedenti la scissione), perdite pregresse per euro 900.000 e si scinde parzialmente a favore di Beta (400.000) e Gamma (160.000).

	Alfa	Beta	Gamma	Totale
Quota PN assegnato	240.000	400.000	160.000	800.000
% di ripartizione	30%	50%	20%	100%
Perdite fiscali assegnate	270.000	450.000	180.000	900.000
Perdite fiscali riportabili	270.000	350.000	140.000	780.000



Perdite della scissa/3

Le perdite della scissa, per la parte rimasta assegnata alla stessa, non sono soggette alle limitazioni dell'art. 173, comma 10 del TUIR, in quanto non può configurarsi un rischio di elusione legato alla compensazione intersoggettiva di perdite, dal momento che esse restano nella disponibilità del medesimo soggetto che le ha generate né possono essere astrattamente compensate con risultati positivi realizzati da altri soggetti (Circolare n. 9/2010, Risoluzione n. 168/2009, Assonime n. 46/2009).



Perdite di entrambi i soggetti/1

Nel caso in cui sia la scissa sia la beneficiaria abbiano maturato perdite fiscali pregresse ante scissione, il test di vitalità ed il limite di patrimonio netto vanno applicati separatamente con riguardo a ciascuna di esse.

L'ammontare delle perdite fiscali pregresse riportabile della società beneficiaria, quindi, è costituito dalla sommatoria delle perdite dalla maturate e delle perdite pregresse che le ha assegnato la scissa.

Riprendendo l'esempio, le perdite pregresse che la beneficiaria Beta ha il diritto di riportare in avanti, post scissione, ammontano a euro 625.000 (275.000 + 350.000).



Perdite di entrambi i soggetti/2

Le stesse limitazioni previste per il riporto delle perdite pregresse, maturate anteriormente al momento in cui la scissione acquista efficacia per gli effetti fiscali, si applicano anche alla perdita fiscale eventualmente maturata nella frazione di esercizio compresa tra l'inizio dell'esercizio e la data di efficacia civilistica della scissione, quale risultante da un apposito conto economico riferito a tale data, indipendentemente dalla retrodatazione o meno degli effetti reddituali (analogamente a quanto previsto per le fusioni).



Esempio

A seguito di scissione parziale effettuata nel 2018, il 30% di Alfa viene trasferito a Beta

Elementi contabili	Alfa	Beta
Patrimonio netto ante scissione	3.000.000	1.000.000
Perdite pregresse	2.000.000	1.200.000
Ricavi 2017	1.200.000	500.000
Ricavi 2016	1.000.000	800.000
Ricavi 2015	800.000	600.000
Spese lavoro 2017	200.000	250.000
Spese lavoro 2016	100.000	200.000
Spese lavoro 2015	100.000	150.000
Conferimenti degli ultimi 24 mesi	500.000	200.000
Perdite fiscali che restano alla scissa	1.400.000	
Perdite fiscali trasferite alla beneficiaria		600.000



Esempio

Verifica delle condizioni di vitalità della **scissa** (ricavi e spese lavoro 2017 > 40% media medesimi parametri 2016/2015):

- 40% media ricavi : $40\% \times (1.000.000 + 800.000)/2 = 360.000$

- 40% media spese lavoro : $40\% \times (1.000.000 + 100.000)/2 = 40.000$

Per entrambi i parametri, la condizione è verificata:

- Ricavi: $1.200.000 > 360.000$
- Spese lavoro: $200.000 > 40.000$

Quota massima delle perdite della scissa attribuibili alla beneficiaria $30\% \times (3.000.000 - 500.000) = 750.000$

Quota delle perdite della scissa attribuite alla beneficiaria: $30\% \times 2.000.000 = 600.000$



Esempio

Verifica delle condizioni di vitalità della **beneficiaria** (ricavi e spese lavoro 2017 > 40% media medesimi parametri 2016/2015):

- 40% media ricavi : $40\% \times (800.000 + 600.000)/2 = 280.000$

- 40% media spese lavoro : $40\% \times (200.000 + 150.000)/2 = 70.000$

Per entrambi i parametri, la condizione è verificata:

- Ricavi: $500.000 > 280.000$

- Spese lavoro: $250.000 > 70.000$

Quota massima delle perdite della scissa attribuibili alla beneficiaria $(1.000.000 - 200.000) = 800.000$

Perdite utilizzabili dalla beneficiaria: $600.000 + 800.000 = 1.400.000$.



Eccedenze passive indeducibili ed ACE

Sia il riporto della quota di **interessi passivi indeducibili** sia il riporto dell'**eccedenza ACE** subiscono dei limiti, al pari di quanto avviene nell'operazione di fusione.

Gli **interessi passivi indeducibili** in capo alla scissa possono essere recuperati dalle società beneficiarie, secondo la stessa disciplina prevista per le perdite fiscali.

L'**eccedenza ACE** può essere trasferita nell'ambito della fusione, se viene superato il test di vitalità e nei limiti del patrimonio netto (non rileva il limite delle svalutazioni dedotte).



Principali riferimenti di prassi amministrativa

Risoluzione 13 marzo 2007 n. 48/E – Scissione di società appartenente al consolidato.

Risoluzione 13 luglio 2009 n. 183/E – Test di vitalità

Circolare 9 marzo 2010 n. 9/E



Principali riferimenti di prassi amministrativa

Circolare 9 marzo 2010 n. 9/E

- Le perdite fiscali che restano in capo alla società scissa: non sono soggette alla disciplina dell'art. 173, comma 10 del TUIR (pertanto, la scissa mantiene pienamente il diritto al riporto delle perdite maturate non trasferite alla beneficiaria, non essendo applicabile la norma antielusiva speciale).
- Le perdite fiscali direttamente realizzate dalla società beneficiaria preesistente: sono soggette alle limitazioni dell'art. 173, comma 10 del TUIR (pertanto, la beneficiaria è tenuta a confrontare l'ammontare delle proprie perdite con il patrimonio netto, nettizzato dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti).



Principali riferimenti di prassi amministrativa

Circolare 9 marzo 2010 n. 9/E

- Le perdite fiscali prodotte dalla scissa e trasferite ad una società di nuova costituzione non sono soggette alle limitazioni dell'art. 173, comma 10 del TUIR (in questo caso, la società beneficiaria non è la risultante dell'unione di più organizzazioni e, quindi, non c'è rischio di compensazione intersoggettiva di perdite).
- Per le operazioni di scissione che non interrompono la tassazione di gruppo: le limitazioni dell'art. 173, comma 10 del TUIR sono applicabili solo alle perdite «pregresse».
- Per le operazioni di scissione effettuate strumentalmente alla vigilia della cessazione del consolidato e/o da società successivamente fuoriuscite dal perimetro di consolidamento: risulta applicabile solo la normativa antielusiva generale.



Grazie per l'attenzione!

Arrivederci!

Giuseppe Molinaro